



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.112 del 05/04/2022 – 09/05/2022 Udienza pubblica del 05/04/2022
Massima: 1	Titolo Trasporto pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia – Trasferimento di licenze per trasporto non di linea – Condizioni per l’accesso degli operatori economici – Illegittimità costituzionale. Testo E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La norma impugnata prevede una deroga temporanea al limite quinquennale, fissato dall’art. 9, comma 1 della legge n. 21 del 1992, per il trasferimento delle licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC. La citata legge statale mira ad evitare il c.d. “commercio delle licenze”, ovvero le possibili speculazioni favorite dal fatto che, tramite il concorso pubblico, tali licenze vengano ottenute gratuitamente per poi essere cedute, a titolo oneroso, con conseguente lucro per il cedente. La Corte Costituzionale ha più volte ricondotto tra le “misure legislative di promozione”, rientranti nella “Tutela della Concorrenza”, quelle volte a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. Pertanto, la norma impugnata, diretta a ridurre la portata applicativa di tale regola, inevitabilmente si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2020, n. 25. Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.



	Altri parametri e norme interposte Art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 21/1992.
Massima: 2	Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia – Definizione dell’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale. I beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale comprendono anche il demanio marittimo statale, quest'ultimo di competenza regionale e comunale per quanto riguarda le funzioni amministrative. Secondo costante orientamento della Corte “la competenza a regolare la determinazione dei canoni spetta all'ente titolare del bene, poiché dirimente, ai fini di tale competenza, è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative ed amministrative intestate alle Regioni, in ordine all'utilizzazione dei beni stessi”(cfr. Sentenze n. 128 e 73 del 2018, n. 94 del 2008 e n. 286 del 2004). Pertanto, poiché la disposizione interviene in ambito riservato al legislatore statale e, quindi è da considerarsi illegittima.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art.11, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2020, n. 25. Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Massima: 3	Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia – Prevista esenzione dal canone di bene demaniale marittimo in concessione a enti pubblici – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020. Esso prevede l'esonero dal pagamento del canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso ad enti pubblici (anche economici) per la



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	realizzazione di un'opera pubblica. Secondo costante orientamento della Corte, “la competenza a regolare la determinazione dei canoni spetta all'ente titolare del bene, poiché dirimente, ai fini di tale competenza, è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative ed amministrative intestate alle Regioni, in ordine all'utilizzazione dei beni stessi”(cfr. Sentenze n. 128 e 73 del 2018, n. 94 del 2008 e n. 286 del 2004). Pertanto, poiché la disposizione interviene in ambito riservato al legislatore statale e, quindi è da considerarsi illegittima.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2020, n. 25. Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Massima: 4	Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia – Determinazione del canone demaniale per le concessioni ed autorizzazioni relative alla messa in opera e all'utilizzo dei c.d. bilancioni (impianti con rete) – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. Anche se, a detta della ricorrente, i c.d. “Bilancioni” sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo regionale e del demanio idrico di proprietà regionale, l'espressione “demanio marittimo” è tale da ricomprendere potenzialmente anche i beni del demanio marittimo statale e, pertanto,
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 11, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2020, n. 25. Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it